

REGOLAMENTO CONSULTA SPORTIVA

Art. 1 Costituzione

Il Comune di Orbassano, in conformità a quanto sancito dal proprio Statuto ed alle funzioni che le sono proprie, identifica nella pratica sportiva e nell'associazionismo di base, lo strumento per la formazione della personalità umana e l'aggregazione del Comune, attraverso le libere forme costituzionali, istituisce la Consulta Comunale dello sport, indicata negli articoli seguenti, per brevità, Consulta sportiva.

Art. 2 Partecipazione

La Consulta sportiva è un organismo consultivo e propositivo attraverso il quale il Comune valorizzare promuove la partecipazione delle libere Associazioni ed Organismi di cittadini all'amministrazione ed alla diffusione dello sport di base, formativo e agonistico, tra tutta la popolazione di ogni livello e grado ed in particolare tra i giovani.

Nella garanzia della massima democraticità e rappresentatività hanno diritto a far parte della Consulta sportiva tutte le Associazioni, Gruppi, Comitati, Componenti sociali che operano per la promozione, la diffusione e la pratica dello sport, e che siano regolarmente iscritti nell'apposito Albo comunale.

Questo nel rispetto di criteri che tengano conto:

- delle finalità richiamate dal presente Regolamento;
- della presenza attiva sul territorio comunale;
- della correttezza etica e morale sia per quanto concerne l'organizzazione interna (norme statutarie ispirate a principi di democrazia) che quella esterna (rapporto verso i cittadini e il Comune).
- dell'assenza di lucro.

Gli Amministratori del Comune non possono far parte della Consulta sportiva.

Art. 3 Finalità

La Consulta sportiva, nel perseguimento dei propri fini, collabora attivamente con tutte le forze sociali e politiche presenti sul territorio comunale, affinché lo sport venga riconosciuto come diritto fondamentale per tutti i cittadini e siano istituiti servizi e strutture adeguate.

Art. 4 Risorse operative

La Consulta sportiva identifica nelle Associazioni, Gruppi, Comitati, Componenti sociali, le risorse umane operative per l'attuazione della politica sportiva a livello comunale, riconoscendo loro la possibilità di integrarsi nei programmi annuali indicati dall'Assessorato allo sport.

Art. 5 Sezioni

La Consulta sportiva, in base all'art. 51 comma 6 dello Statuto comunale, costituisce, in base alle varie categorie espresse dall'associazionismo locale, le seguenti sezioni:

- attività ginniche
- arti marziali e pugilato
- basket e pallavolo

- calcio e calcetto
- ciclismo e motociclismo
- nuoto

Art. 6 Finanziamenti

Ai sensi dell'art. 51 comma 10 dello Statuto comunale l'Amministrazione comunale, con atto motivato, in collaborazione con la Consulta sportiva, può destinare contributi a supporto delle iniziative intraprese da questa o dalle componenti che ne fanno parte, secondo criteri richiamati da apposito regolamento.

Art. 7 Criteri e modalità per l'adesione alla

Consulta sportiva

Possono aderire alla Consulta sportiva le associazioni e Organismi che siano regolarmente iscritti all'apposito albo istituito dal Comune a norma di statuto.

REQUISITI

Possono aderire alla Consulta sportiva le associazioni o Organismi che:

- svolgano, nel rispetto delle finalità previste dalla legislazione nazionale e regionale vigente e dallo Statuto Comunale, la propria attività prevalentemente nel territorio comunale;
- Non abbiano finalità di lucro;
- Siano caratterizzate da una struttura democratica;
- Prevedano le procedure di elettività e gratuità delle cariche associative, nonché delle prestazioni dell'attività svolta;
- Dimostrino di aver presenza attiva sul territorio da almeno un anno dalla data della domanda;
- Accettino tutte le disposizioni di cui al presente Regolamento dalla data della domanda.

L'adesione è subordinata a specifica richiesta e alla nomina da parte degli organismi interessati di un delegato che dovrà far parte dell'assemblea della consulta.

REGISTRAZIONE ALL'ALBO: Procedure e documentazione

La domanda di iscrizione deve essere indirizzata al Sindaco, presso la sede legale di P.za Umberto I, che provvederà a trasmetterla agli assessorati competenti.

Nella domanda, redatta in carta semplice ai sensi dell'art. 5 della Legge n° 266/1991, e firmata dal legale rappresentante deve essere indicato l'Albo in cui si richiede la registrazione.

Alla domanda dovranno essere allegati copia dei seguenti documenti:

- atto Costitutivo - Statuto
- eventuale Regolamento interno o gli accordi fra gli aderenti formalizzati almeno con scrittura privata
- riferimenti fiscali
- elenco nominativo degli aderenti ricoprenti le varie cariche
- consistenza numerica degli associati

Ogni variazione in merito alla documentazione presentata deve essere comunicata al Sindaco entro tre mesi dalla data del verbale redatto dalla Organizzazione.

La registrazione all'Albo è disposta entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Tale termine è sospeso in caso di richiesta di integrazione di documenti fino alla data di ricezione di quanto richiesto.

CANCELLAZIONE DALL'ALBO

La cancellazione dall'Albo comunale può avvenire per:

- richiesta da parte della stessa organizzazione;
- provvedimento motivato del Sindaco per perdita di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione; tale provvedimento avrà esecutività solo dopo parere negativo all'eventuale ricorso da parte dell'Organizzazione interessata: Preventiva segnalazione del provvedimento dovrà pervenire alla stessa.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA CONSULTA SPORTIVA

COMPETENZE

Art. 8 Organi della Consulta sportiva

Sono organi della Consulta sportiva:
l'Assemblea generale, i Coordinatori ed il Presidente.

ASSEMBLEA GENERALE

Art. 9 Composizione

Fanno parte dell'Assemblea Generale:

- a) un rappresentante per ogni Gruppo, Associazione, Comitato, operanti a livello comunale nell'ambito dello sport. Il numero dei componenti l'Assemblea è illimitato.

Art. 10 Adesione

L'adesione per i rappresentanti di cui all'art. 7, deve essere richiesta annualmente al Presidente della Consulta attraverso l'Assessorato allo Sport.

Alla domanda di adesione deve essere allegata la seguente documentazione:

- Statuto e atto costitutivo per le associazioni regolarmente costituite;
- Organigramma dirigente;
- Eventuale affiliazione ad Ente di promozione sportiva o federazione sportiva nazionale;
- Programma annuale di attività;
- Nominativo e indirizzo del delegato alla Consulta.

Art. 11 Convocazione e Funzionamento

L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta se ne presenti la necessità, e almeno due volte nell'arco dell'anno. Può essere riunita in seduta straordinaria per motivi particolari qualora venga richiesto da almeno un terzo dei rappresentanti. Il Comune provvederà a fornire i locali per le riunioni. La seduta dell'Assemblea è valida

in prima convocazione qualora sia presente almeno la metà più uno dei componenti. In seconda convocazione con la presenza di un terzo dei componenti. E' presieduta dal Presidente e in sua assenza dal membro più anziano. Delibera validamente su tutte le questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza semplice dei presenti votanti (50% + 1). A parità di voti, prevale quello del Presidente. Le votazioni avvengono per alzata di mano. Le deliberazioni votate dall'Assemblea dovranno essere riportate su apposito registro dei verbali e trasmesse all'Assessorato allo Sport.

L'Assemblea dura in carica tre anni.

Art. 12 Decadenza dei rappresentanti

I rappresentanti dell'assemblea decadono dal loro incarico per:

- dimissioni, da comunicarsi per iscritto al Presidente;
- assenza ingiustificata che si protragga consecutivamente per tre volte.

In tali casi si dovrà provvedere alla nomina di un nuovo rappresentante da parte delle associazioni o gruppi interessati.

Art. 13 Ruolo e Funzioni

- A) Predisporre con l'Assessorato allo Sport un piano annuale di intervento in materia di programmazione delle attività sportive a livello promozionale di base, agonistico e di spettacolo;
- B) Propone criteri di gestione e di miglior utilizzo delle risorse impiantistiche, compatibilmente con le esigenze e le finalità dell'Amministrazione comunale.
- C) Esprime un parere e indica gli orientamenti da seguire per quanto riguarda la concessione di contributi, sovvenzioni, le associazioni sportive, da parte dell'Amministrazione comunale. Propone annualmente all'Assessorato allo sport criteri e parametri per l'attribuzione e l'impegno dei contributi iscritti nel bilancio comunale a favore dello sport;
- D) Coordina in relazione al piano annuale, le attività di tutte le componenti sportive facenti parte della Consulta;
- E) Prende visione ed esprime parere sul bilancio preventivo e consuntivo annuale dello sport;
- F) Predisporre una relazione annuale sullo stato di realizzazione del programma e delle attività promosse e realizzate e ne trasmette copia all'Assessorato allo sport e al Consiglio Comunale;
- G) Presenta al Sindaco proposte, istanze, petizioni, da questo trasmesse per conoscenza alla Giunta comunale. Il Sindaco e l'Assessore allo Sport decidono dell'ammissibilità della proposta all'ulteriore esame del Consiglio o della Giunta. Se la decisione è negativa essa viene comunicata, con adeguate motivazioni alla Consulta, entro 60 giorni dalla data di presentazione. Se la decisione è positiva viene trasmessa al Consiglio o alla Giunta, secondo le competenze, i quali provvedono a dare esito a quanto proposto o richiesto e a far conoscere, in caso di diniego, le motivazioni.
- H) Il Sindaco su invito della Commissione Consigliare o della Giunta, richiede il parere della Consulta, prima della presentazione al Consiglio di atti fondamentali che incidono in misura rilevante sugli interessi e sulle condizioni dei cittadini. La Giunta comunale assicura alla consulta l'invio di informazioni, comunicazioni, atti ad efficacia generale, insieme a copia dello Statuto Comunale, dei regolamenti e degli altri documenti utili per attivare la loro partecipazione positiva, all'amministrazione del Comune.

Art. 14 Coordinatori

Per ogni sezione di attività verrà nominato un coordinatore col compito di collegare e organizzare le varie iniziative programmate all'interno del settore di competenza.

Essi, inoltre, espletano le seguenti funzioni:

- analizzare le problematiche sviluppate dall'Assemblea richiedenti ulteriore elaborazione;
- assolvere una funzione informativa e di indagine conoscitiva sui singoli aspetti dello sport sul territorio;
- mantenere i rapporti con l'Assessorato allo sport e gli altri assessorati competenti, con gli uffici comunali per definire procedure e modalità necessarie all'attivazione delle iniziative;
- favorire l'utilizzo e la disponibilità verso le associazioni ed organismi sportivi, delle strutture e delle attrezzature disponibili, nonché del materiale informativo legislativo e documentaristico;
- elaborare e presentare all'Assessorato allo Sport proposte o progetti finalizzati a specifiche attività.

Composizione

Il numero dei coordinatori è corrispondente al numero delle sezioni. Pertanto si avranno 6 coordinatori. I coordinatori possono, in relazione agli argomenti trattati, richiedere la partecipazione di esterni ai propri lavori.

Elezione

I sei membri sono eletti dall'Assemblea della consulta con scrutinio palese nella seduta di insediamento.

I dipendenti dell'ufficio sport comunale potranno partecipare alle sedute dell'assemblea e dei coordinatori in veste consultiva.

I verbali delle sedute saranno allegati a quelli dell'Assemblea. Per la validità delle sedute dei coordinatori e per la decadenza dei membri valgono le norme richiamate per l'Assemblea. I coordinatori durano in carica tre anni. Essi sono eleggibili solo due volte.

PRESIDENTE

Art. 15 Ruolo e Funzioni

Rappresenta la Consulta, convoca e presiede l'Assemblea generale. Partecipa alle riunioni delle Commissioni Consiliari Permanenti su invito, quando sia ritenuta necessaria la sua presenza, su di un problema specifico inerente l'attività sportiva.

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal membro più anziano tra i presenti.

La carica di Presidente è incompatibile con le cariche di Presidente, Vice Presidente, Segretario ricoperte all'interno di un organismo sportivo aderente alla Consulta.

Deve essere maggiorenne e dura in carica tre anni.

Art. 16 Elezione

Viene eletto dai rappresentanti della Consulta, in prima convocazione con la presenza della maggioranza relativa degli aventi diritto (50% + 1) e in seconda convocazione

con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto. L'elezione, a scrutinio palese, avviene a maggioranza semplice dei presenti votanti (50% + 1).

Qualora dalla prima votazione tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione sarà ripetuta una seconda volta.

Se neanche da questa si raggiunga esito positivo, si procederà ad una terza votazione, dalla quale risulterà presidente il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 17 Revoca

Il Presidente può venire revocato per grave e motivata causa, su richiesta dei due terzi dei componenti l'Assemblea generale della Consulta sportiva.

SEGRETERIA DELLA CONSULTA SPORTIVA

Art. 18 Istituzione della segreteria della

Consulta Sportiva

Presso l'ufficio sport del Comune è istituita una segreteria della Consulta sportiva che provvede al disbrigo di tutte le pratiche burocratiche ed amministrative inerenti il funzionamento della Consulta stessa.